

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 639

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANZI, TONI RICCIARDI

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e la promozione della fruizione di prodotti e servizi culturali

Presentata il 25 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende intervenire nel settore della cultura attraverso lo stanziamento di risorse necessarie all'attivazione di una serie di interventi volti allo sviluppo e alla promozione delle attività culturali nel nostro Paese.

L'articolo 1 prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di 1 milione di euro per l'anno 2023, al fine di finanziare progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile e a carattere culturale presentati da città metropolitane o da comuni loro capoluoghi o da comuni con più di 200.000 abitanti, insieme a università o a enti pubblici di ricerca e a imprese in forma singola o associata.

L'articolo 2 prevede che, a decorrere dal 2023, a tutti gli studenti universitari e a

quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono assicurate agevolazioni fiscali sull'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, l'assegnazione di una carta elettronica denominata « Carta cultura per i lavoratori » a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti a uno Stato dell'Unione europea che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni. Il comma 2 stabilisce il valore nominale di ciascuna Carta nell'importo di 500 euro. Il comma 3 prevede che il Ministero della cultura possa realizzare iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta. Il comma 4 prevede che le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali pos-

sono promuovere specifici accordi o programmi al fine di sostenere le misure per la promozione della cultura. Il comma 5 prevede che il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il Ministero della cultura. Il comma 6 prevede che i soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero della cultura, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per lo sviluppo di progetti di

digitalizzazione delle biblioteche comunali, per favorire la conservazione e l'archiviazione del patrimonio librario dei comuni italiani.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero della cultura, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per lo sviluppo dei distretti culturali.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un fondo, con la dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2023, per il recupero, la riqualificazione e la destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Programma strategico per la cultura e lo sviluppo urbano)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, per spese correnti, con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023, per il finanziamento di un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale. Possono accedere alle risorse del fondo i progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile e a carattere culturale nei suoi aspetti peculiari, presentati da città metropolitane o da comuni loro capoluoghi o da comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, insieme a università o a enti pubblici di ricerca e a imprese in forma singola o associata. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le competenti Commissioni parlamentari, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per la partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo, le modalità e i termini di partecipazione, i criteri per la selezione dei progetti e l'importo dei finanziamenti.

Art. 2.

(Agevolazioni per gli studenti)

1. A decorrere dall'anno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della cultura e il Ministro della salute, nel limite massimo di spesa di 960 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, sono individuati, in favore degli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM):

a) agevolazioni fiscali per l'acquisto di libri o testi, anche in formato digitale, pub-

blicazioni e riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi e di ogni strumento finalizzato alla didattica;

b) agevolazioni tariffarie relative al servizio di mensa, al trasporto pubblico locale e all'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura;

c) canoni calmierati e agevolazioni fiscali per la locazione di immobili nel comune in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM;

d) forme di assistenza sanitaria gratuita nella regione in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM.

Art. 3.

(Carta cultura per i lavoratori)

1. Al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, di incoraggiare l'accesso a eventi e spettacoli culturali e artistici, di sviluppare le attività di natura artistica e culturale e di contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea nonché ai lavoratori stranieri non appartenenti a uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 8, una carta elettronica denominata « Carta cultura per i lavoratori ».

2. Il valore nominale di ciascuna Carta cultura per i lavoratori, di seguito denominata « Carta », è pari ai 500 euro. La Carta, valida in tutto il territorio nazionale, è di natura personale e non trasferibile.

3. Il Ministero della cultura, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

4. Le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono promuovere spe-

cifici accordi o programmi al fine di sostenere le misure di cui al presente articolo.

5. Il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il Ministero della cultura che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della Società generale d'informatica Spa e della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa.

6. I soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere. I dati anagrafici dei soggetti beneficiari sono accertati attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tale fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 24 ottobre 2014. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, ai sensi del secondo periodo, nella piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2023. Entro quarantacinque giorni dalla data di registrazione ogni soggetto beneficiario provvede a comunicare al soggetto responsabile di cui al comma 5 il numero dei lavoratori dipendenti che hanno chiesto la Carta.

7. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una quantità di Carte pari al numero dei lavoratori dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per un importo nominale pari a 500 euro, per l'acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

b) libri;

c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

d) musica registrata;

e) prodotti dell'editoria audiovisiva.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 4.

(Fondo per la digitalizzazione delle biblioteche comunali)

1. Al fine di stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e di favorire l'attuazione del diritto allo studio, di promuovere la lettura, di provvedere all'acquisizione, catalogazione, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito, di favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario, di garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio comunale e di incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa e di documenti di interesse locale nonché di adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche comunali, per favorire la conservazione e l'archiviazione del patrimonio librario dei comuni italiani, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e

sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, si provvede alla predisposizione di un piano nazionale per il rafforzamento delle biblioteche comunali.

Art. 5.

(Distretti culturali)

1. Sono istituiti i distretti culturali, con il fine di valorizzare i territori da un punto di vista storico, culturale, paesaggistico e naturale e costituire un sistema definito di relazioni per la valorizzazione di tutte le risorse culturali, materiali o immateriali.

2. Per lo sviluppo dei distretti culturali di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo per lo sviluppo dei distretti culturali, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni che disciplinano i distretti culturali di cui al comma 1 nonché l'allocazione delle risorse di cui al comma 2.

Art. 6.

(Fondo per il recupero del patrimonio edilizio per scopi artistico-culturali)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artistiche e di recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il recupero, la riqualificazione e la destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città,

promuovendone l'attrattività, la fruibilità e la qualità ambientale ed architettonica, con la dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti la ripartizione del fondo di cui al comma 1 nonché i criteri dei progetti di riutilizzo artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, nel limite massimo di spesa di 960 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante individuazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di interventi idonei a garantire corrispondenti risparmi di spesa pubblica.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, pari a 421 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

